



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA PERSONALE

Servizio personale tecnico-amministrativo

Settore reclutamento e mobilità del personale tecnico amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i., concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168 e s.m.i., recante norme sull'autonomia dell'Università;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione, da ultimo emanato con D.R. n. 5675 del 29 novembre 2021, modificato dal D.R. n. 362 del 31 gennaio 2022;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., concernente i diritti delle persone con disabilità;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., *“Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e s.m.i., recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Regolamento (UE) 679/2016 *“Regolamento Generale sulla protezione dei dati”*;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i., recante il *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”*;

Visto il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex DM n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex DM n. 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e s.m.i., recante il *“Codice dell'ordinamento militare”*, ed in particolare gli artt. 678 e 1014 in materia di riserva nei pubblici concorsi;

Visto il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifiche in Legge 4 aprile 2012, n. 35 recante norme urgenti in materia di semplificazione e sviluppo;

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 e s.m.i., recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., recante disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione con riferimento anche ai concorsi pubblici;

Vista la Legge 6 agosto 2013, n. 97 e s.m.i., recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2013 e in particolare l'art. 7 che modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;

Visto il D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;

Visto il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i., recante *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”*;

Vista la Direttiva n. 1 del 24 giugno 2019, emanata dal Ministro della Pubblica Amministrazione, recante *“Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette”*;

Visto il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 e s.m.i., riguardante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, come coordinato con la Legge di conversione 29 giugno 2022, n.79, e in particolare l'art. 3 relativo alla *“Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto il D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modifiche in Legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

Vista la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”* (Legge di Bilancio 2026);

Visto il D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modifiche in Legge 9 maggio 2025, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che l'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001 prevede, tenuto conto degli ambiti di esclusione indicati nello stesso, che nei concorsi pubblici siano considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso, e che con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possano essere stabilite ulteriori modalità applicative delle medesime disposizioni;

Visto il Decreto 13 settembre 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, recante *“Ulteriori modalità applicative delle disposizioni in materia di idoneità nelle graduatorie dei concorsi pubblici”*, con il quale la non applicabilità del limite di cui sopra viene estesa altresì ai concorsi banditi per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo nelle Università, per un numero di posti non superiore a venti unità;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024 relativo al triennio 2019-2021;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 23 dicembre 2025 relativo al triennio 2022-2024;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 1986 del 5 giugno 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 140 del 19 giugno 2017;

Visto il D.R. n. 4692 del 6 ottobre 2023 con il quale è stato emanato il *“Regolamento di assunzione del personale tecnico amministrativo e dirigente”* dell'Università degli Studi di Genova, in seguito anche denominato *“Regolamento”*, in vigore dal 25 ottobre 2023;

Visto il *“Regolamento in materia di trattamento dei dati personali”* emanato dall'Università degli Studi di Genova con D.R. 4987 del 2 dicembre 2020, in vigore dal 4 dicembre 2020;

Visto il Decreto del Direttore Amministrativo D.D.A. n. 1058 del 21 dicembre 2011 con il quale è istituito il contributo per l'iscrizione alle procedure di reclutamento avviate da questo Ateneo;

Visto l'atto di organizzazione amministrativa e tecnica dell'Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale D.D.G. n. 5366 del 22 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del 2025 nel quale, per quanto riguarda il reclutamento del personale tecnico-amministrativo, si prevede, valutato l'impatto sull'indicatore delle spese di personale, nel caso fossero destinati in corso d'anno ulteriori risorse al sistema universitario, la possibilità di concludere le procedure programmate per l'anno 2024, non ancora attivate ovvero in corso, nonché la possibilità di destinare ulteriori risorse alla programmazione di nuove procedure;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 settembre 2025 nella quale è stata approvata la ripartizione dei punti organico finalizzati al reclutamento di personale docente e tecnico amministrativo calcolati sulle assegnazioni di punti organico ordinari relative al saldo dell'anno 2024 e all'anticipo dell'anno 2025, da cui risulta una quota di 9,35 P.O. destinati al personale tecnico amministrativo;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 novembre 2025 nella quale, a seguito della disponibilità di risorse di cui sopra, è stata approvata l'integrazione della programmazione del reclutamento di personale tecnico-amministrativo per l'anno 2025, al fine di sopperire alle esigenze ritenute rilevanti per il funzionamento delle Strutture dell'Ateneo, prevedendo, tra gli altri, il reclutamento di una unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari, Settore professionale amministrativo-gestionale, per le esigenze dell'Area Legale e Generale;

Visto il profilo e le competenze individuate per n. 1 posto nell'Area dei Funzionari, Settore professionale amministrativo-gestionale, per Esperto in gestione del precontenzioso e del contenzioso di un Ateneo;

Considerato che, al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nell'Area dei Funzionari, Settore professionale amministrativo-gestionale, risultano in servizio al 31 dicembre 2025 un totale di 22 uomini e 123 donne, con un differenziale tra i generi pari al 70%, e

pertanto si applica il titolo di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, lettera o) del medesimo D.P.R. 82/2023 in favore del genere meno rappresentato;

Considerato che il posto di cui al presente bando si renderanno disponibili solo qualora risultino inefficaci le procedure avviate ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis e dell'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;

Considerato che la riserva del 30% di cui al comma 3, dell'art. 1014, del D.Lgs. n. 66/2010, è pari a 0,30 posti;

Visto il Decreto del Direttore Generale D.D.G. n. 727 del 17 febbraio 2026, dal quale risulta una quota residua di 0,95 posti da riservare ai sensi del comma 4, art. 1014, del D.Lgs. n. 66/2010 e che pertanto la quota riservata risulta cumulativamente pari a 1,25 posti;

Considerato che il posto deve essere prioritariamente riservato ai soggetti di cui all'art. 1014, del D.Lgs. 66/2010, e che pertanto risulta una quota residua di 0,25 posti da accantonare nelle future procedure;

Considerato che la riserva del 15% di cui al comma 9-bis dell'art. 1 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modifiche nella Legge 21 giugno 2023, n. 74, è pari a 0,15 posti;

Visto il Decreto del Direttore Generale D.D.G. n. 727 del 17 febbraio 2026, dal quale risulta una quota residua di 0,10 posti da riservare ai sensi del comma 9-bis dell'art. 1 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modifiche nella Legge 21 giugno 2023, n. 74, e che pertanto la quota riservata risulta cumulativamente pari a 0,25 posti da accantonare nelle future procedure;

Vista la disponibilità finanziaria risultante nel bilancio di Ateneo nel rispetto delle disposizioni normative in materia di programmazione e di reclutamento presso le Università;

D E C R E T A

ART. 1

Numero dei posti

1. È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con n. 1 unità di personale da inquadrare Area dei Funzionari – Settore professionale amministrativo-gestionale, con profilo di Amministrativo gestionale esperto in gestione del precontenzioso e del contenzioso di un Ateneo, prioritariamente riservato a favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs n. 66/2010.

2. I candidati che intendono avvalersi dei benefici suddetti devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione.

3. Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire della suddetta riserva, questo Ateneo provvederà all'assunzione secondo l'ordine della graduatoria di merito.

4. Il presente bando è comunque subordinato all'esito delle procedure di mobilità avviate ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis e dell'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001. Nel caso in cui il posto messo a concorso dovesse essere coperto con le suddette procedure, la presente procedura selettiva si intenderà revocata, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Università degli Studi di Genova.

5. Il profilo professionale ricercato deve possedere le competenze e svolgere le attività di cui all'**allegato "Profilo"**.

6. L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

ART. 2

Requisiti generali di ammissione

1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea. Saranno ammessi alla selezione anche:

- i familiari di cittadini comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadini di Paesi Terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadini di Paesi Terzi titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

- b) età non inferiore ad anni 18;
- c) titolo di studio previsto dall'art. 16 del Regolamento di assunzione di cui al D.R. n. 4692/2023 e specificato nel successivo **allegato "Titolo di Studio"**;
- d) idoneità fisica. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori in base alla normativa vigente;
- e) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva. Tale requisito è richiesto ai soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
- f) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se cittadino italiano);
- g) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (se cittadino straniero);
- h) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non aver procedimenti penali in corso, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; in caso contrario indicare le condanne riportate (la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso) ed i procedimenti penali pendenti. Devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento, l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di per sé causa ostativa all'assunzione, a meno che si tratti di condanna per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione perché da esso deriva l'interdizione dai pubblici uffici, o l'incapacità di contrarre con la p.a., o l'estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3, 4, 5, L. 27 marzo 2001, n. 97). Negli altri casi, sarà cura dell'Amministrazione accertare autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall'interessato, ai fini dell'accesso al pubblico impiego. Tale controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza dell'elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato;
- i) non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del Testo Unico approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- j) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero).

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione sia all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro.

3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento viene comunicato all'interessato mediante indirizzo pec ovvero raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 3

Domanda e termine di presentazione

1. Il candidato deve produrre la propria domanda di partecipazione al concorso unicamente, previa registrazione, sul Portale del Reclutamento inPA all'indirizzo telematico <https://www.inpa.gov.it/> ove il presente bando di concorso è pubblicato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione (fa fede la data di scadenza indicata sul predetto Portale <https://www.inpa.gov.it/> relativa al presente bando di concorso). **Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso.** Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo, il termine finale si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

2. Il candidato ha l'obbligo di versare un contributo non rimborsabile pari a € 10,00 (dieci), come richiesto dal D.D.A. n. 1058 del 21 dicembre 2011, citato in premessa. Tale contributo deve essere versato mediante il sistema PagoPa d'Ateneo, disponibile all'indirizzo:

<https://unige.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/>

Il versamento deve essere eseguito esclusivamente con la modalità "Pagamento spontaneo", indicando come causale gli elementi identificativi del concorso.

3. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonché:

a) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea; ovvero di essere:

- familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di Paesi Terzi titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino di Paesi Terzi titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;

c) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate (la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso) ed i procedimenti penali pendenti. La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di per sé causa ostativa all'assunzione, a meno che si tratti di condanna per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione perché da esso deriva l'interdizione dai pubblici uffici, o l'incapacità di contrarre con la p.a., o l'estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3, 4, 5, L. 27 marzo 2001, n. 97). Negli altri casi, sarà cura dell'Amministrazione accertare autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall'interessato, ai fini dell'accesso al pubblico impiego. Tale controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza dell'elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico impiego;

d) il possesso **del titolo di studio indicato nell'allegato "Titolo di Studio"**. Ai sensi del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modifiche in Legge 9 maggio 2025, n. 69, i candidati che sono in possesso del titolo di studio conseguito all'estero devono indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano. In mancanza di equipollenza, i candidati sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva con riserva, ma hanno l'onere, a pena di decadenza, in caso di vincita del concorso, di presentare istanza di riconoscimento di equivalenza al Ministero dell'Università e della Ricerca entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale sul Portale del Reclutamento inPA;

e) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari (vedi art. 2, comma 1);

f) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

g) di non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del Testo Unico approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) se cittadino straniero, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

4. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 3 comporta l'esclusione dalla procedura.

5. I candidati che hanno diritto alla riserva del posto ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs n. 66/2010 e che intendono avvalersi del beneficio suddetto, devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione.

6. I candidati con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 68/1999 devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione e possono richiedere speciali modalità di svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati (**l'assenza di tale dichiarazione nella domanda di partecipazione equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio**).

7. I candidati con disabilità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 104/1992 nonché i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare, nella domanda di partecipazione, esplicita richiesta di misure compensative necessarie per l'espletamento della prova scritta, in relazione alle proprie esigenze, e dovranno allegare idonea certificazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente

struttura pubblica (l'assenza di tale dichiarazione nella domanda di partecipazione equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio).

8. Il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal D.P.R. 487/1994 e s.m.i. (cfr. successivo art. 8) deve essere obbligatoriamente indicato nell'apposito spazio della domanda di partecipazione.

9 I titoli devono essere dichiarati nelle apposite sezioni disponibili sul Portale del Reclutamento inPA all'indirizzo telematico <https://www.inpa.gov.it/>.

10. La mancata dichiarazione dei suddetti titoli nella domanda di partecipazione non consentirà attribuzione di punteggio da parte della commissione esaminatrice.

11. Non è consentito il riferimento a titoli presentati presso questa o altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura.

12. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni riportate nel modulo di domanda. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le disposizioni di cui all'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

13. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato da questa Amministrazione procedente, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, si procederà all'emanazione dei conseguenti provvedimenti e alla pubblicazione sul Portale del Reclutamento inPA all'indirizzo telematico <https://www.inpa.gov.it/> e sul sito istituzionale dell'Ateneo https://unige.it/concorsi/personale_tecn_amm di apposito avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

14. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, o a forza maggiore.

ART. 4

Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

ART. 5

Titoli valutabili

1. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di assunzione di cui al D.R. n. 4692/2023, e della normativa vigente per lo svolgimento delle procedure concorsuali, alla valutazione dei titoli è riservato un punteggio complessivo pari a **30 punti**. Sono valutabili, purché attinenti all'attività lavorativa da svolgere, i titoli di cui all'allegato "Titoli" con il punteggio indicato.

2. La Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 7 determina i criteri di valutazione dei titoli nel verbale della prima seduta.

3. La valutazione dei titoli è effettuata successivamente all'espletamento delle prove orali e si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle stesse.

4. Il risultato della suddetta valutazione è pubblicato sul Portale del Reclutamento inPA all'indirizzo telematico <https://www.inpa.gov.it> e all'indirizzo telematico istituzionale: https://unige.it/concorsi/personale_tecn_amm.

ART. 6

Prove d'esame

1. Le prove d'esame si articolano secondo il programma di cui **all'allegato "Prove e Programma d'esame"**. Lo Statuto e i Regolamenti sono disponibili all'indirizzo telematico <https://unige.it/regolamenti>.

La normativa oggetto del presente concorso è da intendersi quale quella vigente al momento della scadenza del bando.

2. La modalità di espletamento, il giorno, l'ora e la sede della prova scritta in presenza, sono comunicati ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione sul Portale del Reclutamento inPA e all'indirizzo telematico istituzionale https://unige.it/concorsi/personale_tecn_amm. Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove.

3. La Commissione rende noto in sede d'esame i giorni in cui vengono pubblicati, sul Portale del Reclutamento inPA e all'indirizzo telematico istituzionale https://unige.it/concorsi/personale_tecn_amm, l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, i punteggi da essi riportati nella prova scritta, l'elenco dei candidati non ammessi. Il calendario della prova orale viene comunicato con almeno quindici giorni di preavviso.

4. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice rende disponibile mediante pubblicazione sul Portale del Reclutamento inPA e all'indirizzo telematico istituzionale https://unige.it/concorsi/personale_tecn_amm l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno.

6. Tutte le comunicazioni riferite ai risultati delle prove scritte, della prova orale e della valutazione titoli saranno pubblicate nel rispetto della normativa sulla privacy e riporteranno per ciascun candidato il riferimento al **CODICE DOMANDA**, che risulta assegnato automaticamente a ciascuno al momento dell'invio della domanda di partecipazione dal Portale del Reclutamento **inPA**, anziché il nominativo.

7. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati devono essere muniti di documento di riconoscimento valido. In caso di esibizione di documenti non in corso di validità, l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve rilasciare apposita dichiarazione che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

8. L'Amministrazione assicura l'adozione di specifiche norme di carattere organizzativo nel caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 7, commi 6 e 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, secondo le indicazioni contenute nell'allegato A.

9. **Tutte le comunicazioni pubblicate sul Portale del Reclutamento inPA e all'indirizzo telematico istituzionale https://unige.it/concorsi/personale_tecn_amm hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Non sarà utilizzata altra forma di comunicazione. L'assenza del candidato alle prove è considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.**

ART. 7

Nomina della Commissione esaminatrice, formazione ed approvazione della graduatoria

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale ed è composta da esperti nelle materie d'esame, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di assunzione di cui al D.R. n. 4692/2023. La Commissione esaminatrice, prima dell'inizio delle prove concorsuali, stabilisce, nel rispetto del termine di conclusione della procedura fissato dall'art. 11, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte, la programmazione delle fasi endoprocedimentali, che dovrà essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni.

2. La Commissione può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto, in relazione al numero dei partecipanti o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Le riunioni della Commissione possono svolgersi anche a distanza con modalità telematica, purché tutti i componenti siano identificati e sia loro consentito di discutere e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

Espletate le prove della procedura selettiva la Commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo tenuto conto che lo stesso è pari a **90 punti** di cui:

- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova orale;
- 30 punti attribuiti ai titoli.

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio di almeno 21/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 21/30.

3. Il punteggio finale è dato dalla somma dei seguenti addendi:

- punti conseguiti nella prova scritta;
- punti conseguiti nella prova orale;
- punti attribuiti ai titoli.

4. Ai sensi del D.L. 14 marzo 2025, n. 25 convertito con modifiche in Legge 9 maggio 2025, n. 69, la Commissione, al termine dello svolgimento delle prove d'esame, elabora una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le preferenze di cui al successivo art. 8 nonché le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando, sono pubblicate contestualmente sul Portale del Reclutamento inPA e all'indirizzo telematico istituzionale https://unige.it/concorsi/personale_tecn_amm. Resta ferma la minimizzazione dei dati personali.

5. Qualora le norme vigenti in materia lo consentano, la suddetta graduatoria potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato, senza alcun pregiudizio rispetto alla posizione per le assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di assunzione di cui al D.R. n. 4692/2023.

6. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare all'Amministrazione e al Dipartimento della Funzione pubblica.

7. Il Direttore Generale, con proprio decreto, previo accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla procedura selettiva, approva la graduatoria definitiva e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa nei limiti dei posti previsti dalla procedura.

8. Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato **sul Portale del Reclutamento inPA e all'indirizzo telematico istituzionale https://unige.it/concorsi/personale_tecn_amm**. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per l'eventuale impugnazione. In caso di rinuncia del vincitore, l'Amministrazione si riserva di valutare la facoltà di utilizzo della graduatoria entro il termine di validità previsto dalle norme nel tempo vigenti.

ART.8

Preferenze a parità di merito

1. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) gli invalidi di guerra, i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra, gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;

- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. 82/2023;
- p) minore età anagrafica.

2. I candidati che siano in possesso di eventuali titoli di preferenza **devono obbligatoriamente farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. La mancata espressa dichiarazione del titolo di preferenza in sede di presentazione della domanda non consentirà l'utilizzo del titolo stesso ancorché posseduto. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.**

3. L'Amministrazione pubblica sul Portale del Reclutamento inPA e all'indirizzo telematico istituzionale https://unige.it/concorsi/personale_tecn_amm uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.

ART. 9

Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. L'assunzione in servizio è subordinata al rispetto delle disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale presso le Università e alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio di Ateneo.

2. Non si darà corso all'instaurazione del rapporto di lavoro con i soggetti che hanno superato il limite di età ordinamentale di 67 anni previsto per il collocamento a riposo secondo la normativa vigente.

3. La determinazione dell'Università di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.

4. Il candidato, utilmente collocato nella graduatoria, stipula con l'Università degli Studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

5. La mancata assunzione del servizio nella data stabilita comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.

6. Il periodo di prova è determinato secondo quanto previsto all'art. 94 del C.C.N.L. del comparto Università 2019-2021.

7. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico nonché normativo per l'Area dei Funzionari, previsto dal C.C.N.L. vigente.

ART. 10
Presentazione dei documenti

1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validità illimitata già risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, è invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, le seguenti dichiarazioni sostitutive, nonché i documenti sotto specificati:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda:

- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
- mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad incompatibilità e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b) sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Università.

2. Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, i medesimi devono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

3. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi devono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

4. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

6. Il lavoratore assunto sarà invitato a regolarizzare entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

ART. 11
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali conferiti dai candidati sono trattati dall'Università degli Studi di Genova – Area Personale – Servizio Personale tecnico-amministrativo, ed eventualmente forniti ad altre Pubbliche Amministrazioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento (UE) 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” e dal D.Lgs. n.196/2003 nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.

ART. 12
Modalità di espletamento delle procedure nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione della sicurezza e della salute pubblica

1. La procedura concorsuale di cui al presente Bando viene espletata nel pieno rispetto di tutte le disposizioni organizzative e delle misure di prevenzione e protezione della sicurezza e della salute dei candidati e degli altri soggetti interessati previste dai provvedimenti legislativi e ministeriali vigenti e dalla specifica normativa interna dell'Università di Genova.

2. I candidati sono tempestivamente aggiornati delle disposizioni e delle misure di cui al comma precedente **all'indirizzo telematico https://unige.it/concorsi/personale_tecn_amm**.

ART. 13
Rinvio finale

3. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di reclutamento del personale nella Pubblica Amministrazione, dal Contratto collettivo nazionale nel tempo vigente e dal “*Regolamento di assunzione del personale tecnico amministrativo e dirigente*”.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Tiziana BONACETO
firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonella Unali

Nome profilo	Amministrativo gestionale esperto in gestione del precontenzioso e del contenzioso di un Ateneo
Area e Settore professionale	Area dei Funzionari - Settore professionale amministrativo-gestionale , di cui al CCNL comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024 relativo al triennio 2019-2021 – Allegato E
Competenze tecnico professionali	• Conoscenza del Diritto Civile (con particolare riferimento a obbligazioni, contratti e responsabilità civile), del Diritto Amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, diritto di accesso agli atti, del Diritto del Lavoro pubblico e privatizzato, del Diritto Penale (con particolare riferimento ai reati contro la PA); • Conoscenza della normativa relativa all'organizzazione e al funzionamento del Sistema Universitario; • Conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università di Genova; • Conoscenza dello Statuto dell'Università di Genova e dei seguenti regolamenti: - Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto di accesso civico semplice e generalizzato; - Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti delle studentesse e degli studenti; - Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo; • Conoscenza della lingua inglese.
Capacità comportamentali, attitudinali incluse quelle relazionali, e d'innovazione	• Attitudine all'approfondimento giuridico e capacità redazionali di note, memorie e pareri con l'uso di un linguaggio tecnico-giuridico; • Capacità di organizzare e gestire in maniera autonoma il lavoro affidato; • Capacità di lavorare in gruppo all'interno del contesto lavorativo; • Capacità relazionali nei confronti dell'utenza interna (docenti, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, studenti) ed esterna; • Propensione alla condivisione delle conoscenze e competenze possedute; • Propensione all'aggiornamento giuridico e giuridico-tecnologico; • Flessibilità e attitudine al cambiamento organizzativo.
Attività da svolgere	• Consulenza legale agli organi e strutture di Ateneo; • Relazioni difensive per l'Avvocatura dello Stato; • Attività di ricerca giuridica (normativa, giurisprudenza e dottrina); • Attività legale stragiudiziale finalizzata alla cura degli interessi dell'Ateneo e stesura dei relativi atti (report, pareri, lettere, atti stragiudiziali e simili); • Gestione delle attività e delle relazioni con gli organi giudiziari e di polizia in materia penale; • Attività di recupero in via stragiudiziale di crediti, canoni e indennità di occupazione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo e attività istruttoria di supporto per l'avvio delle azioni giudiziarie; • Supporto alla Commissione Disciplinare Studenti nella gestione dei relativi procedimenti disciplinari; • Supporto alla Commissione per il Servizio Ispettivo di Ateneo.
Sede	Area Legale e Generale – Settore Affari Giuridici

Titolo di studio	➤ Laurea magistrale (LM) appartenente alla classe LMG/01 Giurisprudenza; ➤ Titolo di studio equiparato ai sensi del D.l. 9.7.2009; ➤ Titolo di studio conseguito all'estero. In caso di titolo di studio conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano. In mancanza di equipollenza, i candidati sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva con riserva, ma hanno l'onere, a pena di decadenza, in caso di vincita del concorso, di presentare istanza di riconoscimento di equivalenza al Ministero dell'Università e della Ricerca entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale sul Portale del Reclutamento inPA. Informazioni in merito ad equipollenza ed equivalenza sono disponibili alla pagina web: https://www.cimea.it/pagina-riconoscimento-non-accademico Non possono essere allegate semplici Dichiarazioni di Valore.
-------------------------	--

Tipologia della procedura	Per titoli ed esami (60 punti esami - 30 punti titoli)
Titoli	Sono valutabili, purché attinenti al profilo richiesto, i seguenti titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno: <i>Titoli di studio o formativi</i> a) titoli di studio superiori o ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso, compresi quelli post lauream in materie giuridiche (quali diploma di specializzazione universitario, dottorato di ricerca, master universitari), fino ad un massimo di punti 2; b) attestati di qualificazione e/o specializzazione in materie giuridiche rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati, con superamento di verifica finale, fino ad un massimo di punti 2; <i>Titoli professionali</i> c) esperienza professionale maturata in attività forensi svolte presso università o altre pubbliche amministrazioni o presso studi legali o società private, fino ad un massimo di punti 15; d) incarichi, responsabilità ricoperte o attribuzioni di funzioni per lo svolgimento di attività forensi, se attestate nell'ambito di rapporti di lavoro di cui al precedente punto c) e significative nel percorso professionale del/della candidato/a, fino ad un massimo di punti 4; e) esperienza professionale acquisita in ambito di servizio prestato presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR, fino ad un massimo di punti 1; <i>Titoli di qualificazione tecnica o specialistica</i> f) abilitazione all'esercizio della professione forense, fino ad un massimo di punti 5; g) partecipazione a convegni o seminari di studio in qualità di relatore/relatrice, docenze in corsi di formazione, attività didattiche, fino ad un massimo di punti 1.

ALLEGATO "Prove e Programma d'esame"

Programma d'esame (Lo Statuto e i Regolamenti dell'Università sono disponibili all'indirizzo www.unige.it/regolamenti)	• Conoscenza di: - Diritto Civile, con particolare riferimento a obbligazioni, contratti e responsabilità civile (Libro IV del Codice civile); - Diritto Amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti (Legge n. 241/1990 e s.m.i.); - Diritto del Lavoro pubblico e privatizzato, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 165/2001 e al rito del lavoro di cui agli artt. 409 c.p.c. e ss; - Diritto Penale, con particolare riferimento ai reati contro la PA – Titolo II del Codice penale. • Conoscenza della normativa relativa all'organizzazione e al funzionamento del sistema universitario, con particolare riferimento alla Legge n. 240/2010 e s.m.i. • Conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università di Genova, emanato con D.R. n. 1195 del 11.03.2024. • Conoscenza dello Statuto dell'Università di Genova (emanato con DR n 1986 del 05.06.2017 in vigore dal 4.7.2017) e dei seguenti regolamenti: - Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto di accesso civico semplice e generalizzato; - Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti delle studentesse e degli studenti; - Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo. • Conoscenza della lingua inglese.
Tipologia e argomento delle prove	<u>Prova scritta a contenuto teorico pratico:</u> consisterà in una serie di quesiti a risposta sintetica o in un elaborato inerente alla soluzione di un caso relativo agli argomenti previsti dal programma d'esame e sarà effettuata mediante l'uso dei mezzi informatici. <u>Prova orale:</u> verterà sugli argomenti previsti dal programma d'esame e comprenderà altresì l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché delle capacità comportamentali e attitudinali, incluse quelle relazionali e di sviluppo di progetti innovativi, in coerenza con il profilo richiesto (sezione "Capacità comportamentali, attitudinali incluse quelle relazionali e di innovazione").

Art. 7, comma 6, D.P.R. n. 487/1994

“Le amministrazioni prevedono, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”

Art. 7, comma 7, D.P.R. n. 487/1994

“Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità del candidato al loro svolgimento”

Ai fini di quanto previsto dal predetto comma 7, le candidate interessate possono presentare tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.unige.it apposita istanza entro il settimo giorno precedente a quello fissato per lo svolgimento della prova scritta.

In caso di stato di allattamento, l'Amministrazione, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, avrà cura di predisporre tutte le misure necessarie al fine di consentire l'allattamento del neonato, allestendo spazi appositamente dedicati allo scopo, e consentendo l'ingresso alla struttura ad un eventuale accompagnatore, che tuttavia dovrà allontanarsi nell'arco temporale di stretto svolgimento delle prove d'esame non aperte al pubblico.

In caso di stato di gravidanza e impossibilità alla partecipazione nelle date stabilite per le prove d'esame, suffragata – a pena di inammissibilità – da certificazione medica attestante tale impossibilità, la Commissione prevede prove asincrone, che non potranno comunque essere fissate oltre i 15 giorni dallo svolgimento delle prove previste dal calendario d'esame, al fine di garantire celerità e speditezza delle operazioni concorsuali, nonché la par condicio dei concorrenti, quanto a tempo di preparazione della prova.